

Ist. Fall. 106/12

Cron.

TRIBUNALE DI UDINE
sezione civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan

Presidente

Dott. Gianfranco Pellizzoni

Giudice rel.

Dott. Mimma Grisafi

Giudice

viste le istanze presentate dalla società srl per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale

letti gli atti;

sentito il giudice relatore;

viste le risultanze della prodotta (e/o acquisita) documentazione fiscale e contabile e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;

rilevato che non sono sottoponibili a fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, 1. fall. gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:


- a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila, così come definito dall'art. 2424 cod. civ. (vale a dire delle voci dell'attivo indicate nell'art. 2424 e rappresentate dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, al netto dei fondi rettificativi ed escluse le azioni proprie, dall'attivo circolante (al netto delle rettifiche ed escluse le azioni proprie), oltre che dai beni acquistati in leasing;
- b) oppure per le società che presentino il bilancio in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 2435, con le relative rettifiche;

RELAZIONE
Dott. Gianfranco Pellizzoni

- c) o per le società di persone secondo i criteri indicati nell'art.2426 cod. civ.;
- d) o infine secondo i dati ricavabili dai registri dei beni ammortizzabili o del libro Iva o dal registro iva delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi o infine dalle dichiarazioni dei redditi modello unico;
- e) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei medesimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi (vale a dire comprensivi di imposte e spese, come definiti dall'art. 2425 cod. civ. nelle relative voci, con esclusione delle voci A 4, degli incrementi per immobilizzazioni da lavori interni e D 18 delle rivalutazioni) per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- f) o per le società che presentino un bilancio in forma abbreviata ricavi determinati sulla base del valore lordo della produzione, proventi e oneri finanziari (anche straordinari) di segno positivo;
- g) e comunque dovendosi intendere per valore lordo della produzione i ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché le variazioni positive delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, al netto delle variazioni negative; le variazioni dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi, oltre ai proventi e oneri finanziari (se positivi) e i proventi straordinari, (se positivi), con esclusione di quelli che non derivano da plusvalenze di alienazioni di immobili;
- h) di aver un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

considerato che per essere esclusi dal fallimento gli imprenditori commerciali devono dimostrare la congiunta sussistenza di tutti e tre i rammentati parametri quantitativi nei periodi indicati dalla legge,


IN GIUDIZIO DELEGATO
DAL GIUDICE INCO Fallimenti



rappresentati per quanto attiene ai primi due dagli ultimi tre esercizi antecedenti a quello in cui viene presentata l'istanza di fallimento;

rilevato tuttavia che il Tribunale mantiene il potere di verificare anche d'ufficio, la sussistenza dei predetti requisiti, sulla base delle prove e allegazioni del debitore o comunque delle risultanze agli atti della procedura, richiedendo eventuali informazioni urgenti, tanto alle pubbliche amministrazioni in possesso dei relativi dati (Ufficio del registro delle imprese per i bilanci, uffici finanziari per le dichiarazioni dei redditi, Equitalia, Inps e Inail, ecc...), quanto alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 1 e 15 (e 18) l. fall. e comunque sulla base del più generale principio fissato dall'art. 738, terzo comma, cpc, certamente applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio (v. anche relazione illustrativa al d. lgs. 9.01.06 , n. 5 ove si menziona esplicitamente la possibilità di ricorrere alle indagini della Guardia di finanza);

rilevato in particolare che ai sensi dell'art. 15 il giudice delegato (e a maggior ragione quindi anche il Tribunale) può provvedere "...all'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti o **disposti d'ufficio**", mantenendo quindi il potere di indagare anche d'ufficio sui limiti dimensionali dell'impresa, surrogandosi alle lacune istruttorie delle parti, tutte le volte in cui abbia dei dubbi sulla fallibilità del debitore, in linea con il carattere pur sempre latamente pubblicistico e inquisitorio cui resta ispirato il procedimento prefallimentare, anche perché le soglie dimensionali sono state fissate dal legislatore per evitare i costi (per i creditori e per l'erario, che vede prenotate a debito le spese non coperte dall'attivo e tenuto conto che pure il curatore deve essere necessariamente pagato) e gli sprechi derivanti dall'apertura di procedure di minima consistenza economica e nessun interesse per i creditori (v anche art. 102 l. fall., che prevede che per i fallimenti privi di attivo ripartibile, non si faccia neanche luogo alla verifica del passivo e l'art. 118, n. 4 l. fall, che prevede



la chiusura del fallimento per insufficiente realizzo) a nulla rilevando quindi la mancata deduzione del debitore circa il non superamento delle soglie di fallibilità (cfr. anche la relazione accompagnatoria al decreto correttivo ove si precisa che la soluzione del fallimento in difetto di prova delle dimensioni dell'impresa, si impone solo quando a seguito dell'istruttoria permanga una situazione di incertezza e non quindi come criterio generale secondo il principio dell'onere della prova, cui si ispira il codice di rito in sede di cognizione ordinaria, sulla base del principio di cui all'art. 2697 cod. civ., non applicabile al procedimento fallimentare, cfr. in senso conforme, Trib. Udine, 29.02.2008, id. 11.04.2008, in www.Unijuris.it);

considerato che nel caso in esame i predetti parametri, alla luce degli elementi acquisiti, non risultano superati (v. dati contabili e fiscali relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento, indagini della Guardia di Finanza e informazioni Equitalia spa) e che da tali risultanze il Tribunale non ha motivo di discostarsi, non essendo emerso, né essendo stato allegato nessun dato contrario e in particolare non essendo emersi dati che possano far presumere lo svolgimento di attività in evasione d'imposta o comunque non contabilizzate;

rilevato in particolare che non appare superato il limite quantitativo dell'attivo patrimoniale fissato dalla richiamata normativa, in quanto pur risultando che l'attivo patrimoniale supera sia nell'esercizio 2009, che in quelli successivi del 2010 e del 2011 il limite massimo di € 300.000,00 (rispettivamente per € 353.494,96, € 368.919,89 e 340.918,87) dallo stesso deve essere detratti gli importi rispettivamente di € 194.637,54, di € 200.917,47 e di € 198.226,69 non correttamente contabilizzati, corrispondente alla voce " titolare c/prelievi " rappresentati dai prelievi da questi effettuati nei citati esercizi, in quanto tali prelievi non costituiscono

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE
Dott. GIANNI MARCO VIGORELLI

in realtà dei crediti del titolare avendo lo stesso un unico patrimonio, con conseguente estinzione per confusione della relativa posta, ma piuttosto una voce che va a diminuire l'utile in formazione o l'accumulo degli utili degli anni precedenti, che più correttamente avrebbe dovuta essere indicata nel patrimonio netto dell'impresa con segno negativo, in modo da annullare la corrispondente posta di segno positivo relativa all'utile prelevato dal titolare;

P.Q.M.


visti gli artt. 1 15 e 22 legge fall.:

respinge il ricorso.

Udine, li 23.11.2012.

IL PRESIDENTE


A. Bottan



IL CANCELLIERE



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi 30 NOV. 2012



IL GIURATO DELEGATO
Dot. Gianfranco Penzoni

